

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo ed attuativo della legge regionale n. 31/98. Dirigenti in posizione di staff ex art. 26 legge regionale n. 31 del 1998.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce che sono sorti dubbi in ordine alla corretta applicazione dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998.

Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 recita "La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione ed adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa della gestione agli indirizzi impartiti ...".

Le funzioni di indirizzo, la definizione degli obiettivi e dei programmi si esplicano anche mediante l'adozione di atti e di provvedimenti amministrativi.

Alla luce della normativa di riferimento può affermarsi che non rientrano tra le funzioni degli Uffici di gabinetto l'adozione di tali atti, nè gli atti e i provvedimenti amministrativi che il Presidente, gli Assessori e la Giunta devono adottare per adeguare, ove si renda necessario, obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 della legge regionale di cui si parla.

La conclusione che si deve trarre dall'analisi della norma indicata è che l'organo politico deve essere dotato delle risorse umane e materiali per l'esercizio di tali funzioni, ed infatti l'art. 26 della citata legge prevede che i dirigenti assegnati al Presidente della Giunta e agli Assessori svolgano i compiti dallo stesso articolo indicati, e dovranno essere inseriti in un apposito ufficio, dagli stessi diretto, per lo svolgimento delle funzioni di legge.

L'organizzazione attuale risente ancora del modello che attribuiva al vertice politico anche le funzioni amministrative, comprese quelle gestionali, per cui tutta la struttura era collocata nella posizione di diretta dipendenza dai rispettivi Assessori. Con l'entrata in vigore della legge regionale 31/98 e con la realizzazione della separazione delle funzioni, queste devono essere definite con precisione, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni inopportune delle funzioni medesime.

Le considerazioni svolte consentono di individuare nell'ambito della funzione amministrativa una parte di essa che certamente appartiene alla esclusiva competenza dell'organo politico che si estrinseca attraverso gli atti e i provvedimenti di cui si è fatto cenno in premessa.



Per soddisfare le esigenze di cui sopra, volte all'esercizio delle funzioni amministrative proprie dell'organo politico, quest'ultimo deve tenere conto di esse nel momento in cui attua i compiti allo stesso attribuito dalla lettera c) dell'art. 8 già citato della legge regionale n. 31/98, che recita: "la individuazione delle risorse umane, materiali, ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;".

Le risorse umane vanno quindi destinate anche agli uffici tenuti all'adozione degli atti e dei provvedimenti propri dell'organo di governo.

Analogamente si deve procedere in sede di destinazione delle risorse finanziarie per le finalità di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge regionale n. 31/98, più volte citata. Queste sono assegnate al netto di quelle che il Presidente e gli Assessori devono trattenere per le esigenze sopra indicate.

Alla luce delle considerazioni svolte, in attesa di una regolamentazione degli uffici di supporto, si propone:

- a) di adottare un indirizzo interpretativo dell'art. 8 della legge regionale n. 31/98 nel senso indicato nella parte espositiva;
- b) di istituire alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale e di ciascun Assessore un ufficio di supporto;
- c) di assegnare a ciascuno di tali Uffici, oltre i dirigenti in posizione di staff che lo dirige, il personale di seguito indicato: n. 1 funzionario di livello VIII e n. 2 di livello VII (dell'area professionale più peculiare al ramo di amministrazione), nonché un impiegato di VI (segretario o ragioniere), n. 2 archivisti di fascia IV.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

DELIBERA

in conformità.

Il Direttore Generale

Pierluigi Leo

Il Presidente

Mario Floris